

TI_GERICHTE 14.2011.165 vom 13. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.165

FR: TI_GERICHTE 14.2011.165 du 13 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2011.165 del 13 gennaio 2012

Regeste

Opposizione a sequestro: diritto transitorio - nuove prove in sede di reclamo - inesistenza di un credito in restituzione e risarcimento di una somma di denaro data all'opponente - denaro verosimilmente di provenienza illecita

Erwägungen

E. 2

Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 1)- entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb , Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

E. 3

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per la procedura davanti al Pretore- in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai , La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten , Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 8 a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl , La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , op. cit., pag. 212; Artho von

Gunten , op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

E. 4

In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”: “echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler , op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6). a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven” : Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/M c Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art.

326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). b) A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. J a V al reclamo) che il sequestrante ha allegato al suo reclamo.

E. 5

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto; b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. In concreto, il reclamante RE 1 lamenta anzitutto un manifesto e arbitrario accertamento dei fatti per essersi, il Pretore, dipartito dal presupposto che il denaro consegnato all'opponente era di provenienza illecita (reclamo, pag. 13 seg. n. 11). A detta dell'insorgente poi, il primo giudice aveva applicato in modo erroneo il diritto nella misura in cui da questa stessa circostanza -come si avrà modo di vedere in seguito- ne aveva per finire dedotto che l'esistenza del credito non era verosimile (reclamo, pag. 14 n. 11).

E. 6

Giusta l'art. 272 cpv. 1 vLEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. Il Pretore non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti a comprova dell'esistenza del rivendicato credito (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a, 7b, 7c e 7d) in quanto la tesi sostenuta dall'opponente circa l'origine illecita del denaro che il sequestrante gli aveva consegnato e chiesto di occultare, appariva più verosimile rispetto a quella contraria avanzata da RE 1: ciò detto, di conseguenza, quest'ultimo non poteva rivendicare alcunché in quanto, giusta l'art. 20 CO, la pretesa relazione contrattuale esistente fra i due era da ritenere nulla, mentre, per l'art. 66 CO, era da escludere la ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge o ai buoni costumi (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7). In assenza di un credito esigibile, e quindi di uno dei presupposti che legittimano un sequestro, il Pretore aveva rinunciato a esaminare oltre l'esistenza delle altre due condizioni (causa del sequestro e beni appartenenti all'opponente) (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 8).

E. 7

Anzitutto, il Pretore ha evidenziato come dalla sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali integralmente prodotta, emergesse che (doc. 2 pag. 26 e 27) il sequestrante si era rifiutato di rispondere in merito alla provenienza del denaro che pretendeva di avere affidato all'opponente e che, al riguardo, egli aveva quantomeno escluso che la richiesta di occultare quel denaro fosse da ricondurre alla procedura di separazione dalla moglie, motivazione che egli aveva inizialmente concordato con l'opponente onde evitare domande circa l'origine reale di quei soldi (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a). A detta del primo giudice era poi altresì emerso che in Italia, il sequestrante era stato protagonista di una procedura penale per reato di concussione nell'ambito della quale era stato assolto unicamente per intervenuta prescrizione e non già poiché egli non aveva commesso quel reato (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7b). a) In proposito, il reclamante rileva che la citata sentenza non ha “affatto accertato la provenienza illecita del denaro, men che meno dal reato di concussione, ma lo ha solo “supposta” quale situazione di fatto più favorevole

all'imputato dal punto di vista della Corte” e che il fatto di avere -nel contesto di quel procedimento penale- sottaciuto ogni e qualsiasi indicazione circa l'origine dei soldi, non permetteva certo di ritenere che si trattasse di provento da crimine o delitto (reclamo, pag. 14 n. 12). Ciò non toglie che la sentenza 4 ottobre 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha prosciolto l'opponente dal capo d'imputazione di “ripetuta appropriazione indebita aggravata” (doc. 2 pag. 36 n. 2) -riconoscendolo nondimeno colpevole solo di “denuncia mendace” (doc. 2 pag. 36 n. 1)- rileva fra l'altro che “non fa dubbio che -come asserito da CO 1 sin dal suo secondo verbale al PP _____ - sin dalla primavera del 1996 il mandato conferitogli [all'opponente] fu quello di aiutare RE 1 a occultare all'estero (per sottrarli alle Autorità italiane), ovvero a riciclare, ingenti somme conseguite da RE 1 mediante il reato di “concussione”” (doc. 2 pag. 32 consid. 5), che “nel caso concreto, tanto RE 1 quanto CO 1 sapevano nel marzo del 1996 che il patrimonio che il primo chiedeva al secondo di trasferirgli e di gestirgli all'estero era frutto di “tangenti” che occorreva far sparire d'urgenza prima che le Autorità italiane avessero a scoprirle e a sequestrarle” (doc. 2 pag. 33 consid. 6) e che “a CO 1 e a RE 1 non poteva cioè sfuggire che, a motivo della provenienza illecita dei fondi, quello che RE 1 chiedeva a CO 1 era di aiutarlo a riciclarli all'estero (e, di fatto, gli inquirenti italiani hanno nel seguito avviato contro CO 1 un procedimento penale per riciclaggio, procedimento tuttora aperto)” (doc. 2 pag. 33 seg. consid. 6), per concludere poi che “in tali condizioni il patto fiduciario tra loro stipulato è ed era nullo [per l'art. 20 CO] ” con la conseguenza che “CO 1, nel rapporto interno con RE 1, non ha mai potuto acquisire un potere giuridico valido, degno di protezione” (doc. 2 pag. 34 consid. 6), motivo per cui “gli averi di RE 1 non sono cioè mai stati “affidati” a CO 1 nel senso richiesto dall'art. 138 CP” (doc. 2 pag. 34 consid. 6). Di modo che, richiamandosi a questo documento, nella misura in cui ha ritenuto sufficientemente verosimile la tesi della provenienza illecita del denaro, il giudizio del Pretore non può essere sanzionato. b) Il reclamante obietta invero che la vertenza penale di cui egli era stato oggetto in Italia per il reato di concussione era stata archiviata per intervenuta prescrizione con decisione del Tribunale penale _____ del 26 giugno 2007 (doc. T al reclamo), e che in quel contesto era emerso che l'ipotesi di reato era una mera congettura (reclamo, pag. 14 n. 12). Ma, a parte il fatto che di questa sentenza si è già tenuto conto nell'ambito del processo in Svizzera terminato con la decisione 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali -ciò che peraltro lo stesso reclamante rileva- l'interessato omette di considerare che in quella sede il Tribunale penale _____ aveva fra l'altro premesso che la “contestata attività di induzione [da parte di RE 1] nei confronti di S_____, B_____ e Si_____, risulta provata all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale” (doc. T al reclamo, pag. 3), che ciò detto “per giurisprudenza costante, ad integrare gli estremi del delitto consumato di concussione, è sufficiente la semplice promessa di pagamento sotto la pressione del “metus publicae potestatis”, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto ma che è ininfluenza sul già avvenuto perfezionamento del reato” (doc. T al reclamo, pag. 4), che “nel caso di specie, l'induzione risulta essersi verificata, secondo quanto concordemente riferito dal S_____, dal B_____ e dal Si_____, nel 1986 o, al più tardi, nel 1988” (doc. T al reclamo, pag. 4), motivo per cui alla luce della normativa vigente non si doveva procedere “nei confronti di RE 1 in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per maturata prescrizione” (doc. T al reclamo, pag. 4). A differenza di quanto lascia intendere il reclamante invece, la pretesa qualifica di “mere congetture” riguardava le concrete modalità con cui il sequestrante avrebbe di fatto posto in atto il suo promesso intervento a quelle tre

persone (doc. T al reclamo, pag. 3 in basso). Di modo che, la censura è infondata e va respinta. c) Il reclamante soggiunge inoltre che una contestuale richiesta di risarcimento danni cui S _____ aveva avviato nei suoi confronti in Italia -in sostanza per gli stessi fatti di cui al predetto procedimento penale (sopra, consid. 7b)- era stata respinta dal Tribunale ordinario _____ Sezione civile, con decisione 27 gennaio 2001 (doc. U al reclamo), in quanto difettava “un qualsiasi elemento di prova in ordine a dazioni di denaro” (reclamo, pag. 14 n. 12). In quel medesimo giudizio si evidenziava però che “in ogni caso rimane impregiudicata l'adozione penale in corso sull'ipotesi di concussione denunciata dall'attore [ossia S _____] e ascritta al convenuto [ossia il sequestrante]” (doc. U al reclamo, pag. 3), conclusasi appunto oltre sei anni dopo con la sentenza penale di abbandono del procedimento solo per intervenuta prescrizione del reato di concussione e non già perché il reato non era stato commesso (sopra, consid. 7b). Pertanto, ancora una volta la censura non soccorre l'insorgente.

E. 8

Quale ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo cui il denaro consegnato all'opponente dal sequestrante -e di cui quest'ultimo pretendeva ora di essere risarcito- era stato conseguito con atti illeciti, il Pretore ha altresì ritenuto il fatto che in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino aveva emesso un nuovo decreto d'accusa a carico dell'opponente per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, e segnatamente posto in atto “nell'ambito del mandato a lui conferito da RE 1 allo scopo di occultare, ovvero riciclare, all'estero somme di denaro conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7c). a) A detta del reclamante, l'opponente aveva patteggiato con il procuratore pubblico la condanna per riciclaggio, al fine di ottenere il ritiro del ricorso che quest'ultimo aveva interposto contro la sentenza 4 ottobre 2010 di proscioglimento dal reato di appropriazione indebita e rientrare così in possesso dei beni della società _____ SA (reclamo, pag. 14 seg. n. 12). Siffatte conclusioni sono tuttavia di parte e non hanno alcun riscontro oggettivo. Basti rammentare che nella stessa sentenza 4 ottobre 2010, la Corte delle assise criminali già rilevava che: “Una tale ipotesi, ovvero che CO 1 abbia commesso riciclaggio anche in Svizzera, non è mai stata a lui imputata. Altresì essa sarebbe oggidì in gran parte prescritta. Nondimeno, posto che CO 1 abbia realmente commesso riciclaggio per mestiere ex art. 305bis CP, gli atti costitutivi di riciclaggio da lui commessi a partire dal novembre 2000 e prima del 2003 (data della prescrizione del “reato a monte”) potrebbero non essere ancora prescritti. Non potendosi escludere che CO 1 abbia commesso anche in Svizzera riciclaggio per mestiere, dovendosi quindi considerare che il patto in re illecita negoziato tra RE 1 e CO 1 sia stato ab initio nullo e quindi tale da far venir meno il requisito dell’“affidamento” ex art. 138 CP, non si può far luogo alla condanna di CO 1 per appropriazione indebita (aggravata) così come imputatogli nell'atto d'accusa” (doc. 2 pag. 35 consid. 6). A ciò aggiungasi poi che con il decreto d'accusa del 17 dicembre 2010 a carico dell'opponente, il procuratore pubblico ha altresì disposto la confisca del conto bancario appartenente alla società _____ SA. Di modo che, anche da questo punto di vista la critica va respinta. b) Il reclamante afferma inoltre che l'opponente era stato al centro di un procedimento penale per titolo di riciclaggio anche in Italia e che pure in quel caso il processo era stato abbandonato e, con esso, i contestuali sequestri preventivi disposti nell'ambito della relativa richiesta di assistenza giudiziaria che le autorità italiane avevano rivolto a quelle svizzere (reclamo, pag. 16 n. 12). Tuttavia, anche sotto questo profilo la censura si rivela inconsistente. In effetti il reclamante medesimo ammette che quel procedimento era per finire stato archiviato per intervenuta

prescrizione (reclamo, pag. 15 n. 12), e quindi -come ritenuto dal Pretore a fronte del reato di concussione a carico del sequestrante (sopra, consid. 7)- non già perché il reato in sé non era stato commesso. Conseguentemente, ai fini della vertenza in esame, che poi le competenti autorità richiedenti abbiano proposto la revoca dei sequestri preventivi di cui alla domanda di assistenza giudiziaria da loro rivolta alle autorità svizzere (doc. K e L), non è a ben vedere di rilevanza alcuna. In proposito, il reclamo è così infondato.

E. 9

Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere distinto il contratto di mandato venuto in essere fra opponente e sequestrante e in virtù del quale il primo aveva trasferito dall'Italia in Svizzera il denaro consegnatogli dal secondo, dal mandato instauratosi fra i due a seguito dell'apertura del conto bancario su cui i pretesi soldi erano poi stati bonificati e del contestuale conferimento all'opponente della procura che lo autorizzava a gestire il relativo patrimonio (reclamo, pag. 16 n. 13): a suo dire se, per quel che ne era della prima eventualità si poteva in effetti ipotizzare una nullità ai sensi dell'art. 20 CO, ciò non era certo il caso per la gestione della relazione bancaria che era stata costituita successivamente al preteso occultamento di beni (reclamo, pag. 17 n. 13). L'argomentazione sfiora tuttavia il pretesto, giacché in tal modo l'interessato pare sottintendere che la pacifica provenienza illecita del denaro sarebbe in qualche modo stata sanata e che, per questo motivo, i relativi fondi possano ora beneficiare di una tutela giuridica. E, ciò non può seriamente essere sostenuto, quest'ultima non potendo affatto prescindere dalla prima. Di modo che, nella misura in cui dalla provenienza illecita del denaro il Pretore ha desunto che “nessuna pretesa a dipendenza di tale contratto può essere pretesa da quest'ultimo [ossia il sequestrante] , ritenuto come il contratto tra loro [ovvero opponente e sequestrante] venuto in essere è un contratto nullo ex art. 20 CO” , il giudizio impugnato merita conferma.

E. 10

A detta del reclamante, il Pretore ha ommesso di considerare che la verosimiglianza del credito non va giudicata unicamente in funzione di una responsabilità riconducibile a obblighi contrattuali o ad un indebito arricchimento, bensì anche tenendo conto di una responsabilità dell'opponente per atto illecito ai sensi dell'art. 41 segg. CO (reclamo, pag. 17 n. 14): in particolare, l'interessato ricorda che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la nullità di un contratto giusta l'art. 20 CO e l'impossibilità di ripetere quanto intenzionalmente dato per uno scopo contrario alle leggi e ai buoni costumi giusta l'art. 66 CO, non esclude l'eventualità di un diritto al risarcimento per atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO, dovendosi ritenere che tutti quelli imputabili all'opponente con effetto dal 4 maggio 1998 erano tali (reclamo, pag. 18 n. 14). Il reclamante però si limita a qualificare come tali le azioni dell'opponente in quanto finalizzate “alla realizzazione del disegno di appropriarsi del patrimonio del creditore, approfittando della procura che RE 1 gli aveva conferito contestualmente all'apertura del conto presso la banca” (reclamo, pag. 18 n. 14), ipotesi di reato questa per la quale -come già visto- la Corte delle assise criminali il 4 ottobre 2010 ha emesso una decisione di proscioglimento (sopra, consid. 7a). Ma, per il resto, egli non individua altrimenti i pretesi “atti illeciti” che rimprovera all'opponente. Di modo che, non sussistono elementi che rendano verosimile un eventuale risarcimento giusta l'art. 41 segg. CO. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello va respinto.

E. 11

Il Pretore ha per finire evidenziato che la tesi dell'opponente era rafforzata anche perché la relazione bancaria intestata a _____ SA -di cui il precedente chiedeva in questa sede il sequestro- era stata confiscata con decreto d'accusa 17 dicembre 2010 del procuratore pubblico a carico dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7d). Il reclamante gli obietta che questo provvedimento non ostacola la pronuncia di un sequestro esecutivo, e che la questione sarebbe semmai stata risolta al momento della realizzazione dei beni in applicazione dell'art. 44 LEF (reclamo pag. 18 n. 15), dilungandosi per il resto in una serie di considerazioni intese a dimostrare che nel caso specifico la possibilità di ordinare la confisca di quel conto era oramai prescritta (reclamo, pag. 19 n. 15). La censura è però incongruente, visto che non è l'esistenza in sé della confisca ad aver indotto il Pretore a revocare il decreto di sequestro. L'ordine di confisca -peraltro preceduto dal relativo sequestro penale disposto il 6 dicembre 2010 (doc. L)- era -come già visto (sopra, consid. 8a in fine)- contenuto nel decreto d'accusa 17 dicembre 2010 emesso dal procuratore pubblico a carico dell'opponente per il reato di "riciclaggio di denaro aggravato" per avere "compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine", in particolare "agendo nell'ambito del mandato a lui conferito da RE 1 allo scopo di occultare, ovvero riciclare, all'estero somme di denaro conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione" (doc. 5 pag. 1 e pag. 2 n. 4, O al reclamo pag. 1 e pag. 2 n. 4). E ciò, induceva a presumere -come appunto ritenuto dal Pretore- che il denaro consegnato all'opponente dal sequestrante era di provenienza illecita, dando quindi un ulteriore riscontro a quanto già emergeva dagli altri elementi considerati (sopra, consid. 7 e 8). Anche sotto questo profilo, non risultava quindi suffragata la tesi della verosimile esistenza della pretesa risarcitoria di cui il sequestrante si pretendeva titolare. Per il resto, basti aggiungere che non è compito né del giudice del sequestro né dell'autorità di reclamo sindacare sulla legittimità di provvedimenti emessi da un'autorità inquirente nell'esercizio dei compiti che le competono. Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo è infondato.

E. 12

Da quanto precede, il reclamo va così respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. L'esito odierno rende inutile la disamina sui presupposti relativi all'esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF) e di beni appartenenti all'opponente (art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF), che il Pretore ha rinunciato ad esaminare a motivo che il credito a tutela di cui era stata introdotta istanza di sequestro non era verosimile.

E. 13

Le spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]), insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Motivi per i quali richiamati gli art. 271 segg. LEF e vLEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili; pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal reclamante RE 1, _____, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, _____, fr. 8'000.- per ripetibili. 3. Intimazione: – PA 1; – PA 2. Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente _____ La vicecancelliera Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr.

3'816'791.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.